

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Paolo Ortelli  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 40.24 del 3 aprile 2024

**Infrazioni alle norme della circolazione stradale. Quel procedimento contravvenzionale potenzialmente “ingannevole” che cela e mal comunica la notifica del procedimento amministrativo**

Signor deputato,

ci riferiamo all'interrogazione in oggetto e rispondiamo come segue alle domande poste.

**1. Non ritiene il Governo che – al di là dell'eventuale (peraltro dubbia) compatibilità con i precetti legali vigenti della doppia competenza dell'Ufficio giuridico – così come impostata, la doppia procedura sia ingannevole e soprattutto induca il conducente a non tutelare sufficientemente i propri diritti procedurali e costituzionali?**

L'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, sulla base della normativa cantonale che definisce l'applicazione del diritto federale sia in materia di circolazione stradale sia di navigazione interna, detiene la competenza di istruire e decidere in prima istanza i procedimenti amministrativi che portano all'adozione delle misure amministrative (revoca della licenza di condurre, ammonimento) nei confronti di conducenti domiciliati nel nostro Cantone o titolari di una licenza di condurre estera.

Al medesimo Ufficio è inoltre affidata la competenza del perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni alle norme della circolazione stradale e della navigazione interna commesse sul territorio cantonale.

Questa duplice competenza, peraltro generalizzata e applicata in molti altri settori dell'amministrazione cantonale, è perfettamente conforme alla normativa vigente ed è espressamente prevista dal diritto processuale federale (art. 17 Codice di diritto processuale penale svizzero). Non vi è pertanto alcun dubbio in merito alle competenze attribuite all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla loro perfetta compatibilità con i precetti legali vigenti.

Le procedure che regolano l'applicazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative poggiano su normative formali diverse, sono indipendenti fra di loro e rispondono a requisiti e criteri propri di giudizio e commisurazione.

Le stesse, che sono pertanto gestite separatamente indipendentemente dalle rispettive autorità di attribuzione, sono applicate nel pieno rispetto delle forme e dei diritti procedurali. A questo proposito, in particolare, si osserva come il rispetto del diritto di essere sentito sia rigorosamente garantito, sia nella procedura contravvenzionale che nella procedura amministrativa. Ciò, anche qualora il procedimento amministrativo prenda avvio successivamente alla conclusione del procedimento contravvenzionale per i medesimi fatti.

Nonostante la procedura penale in materia di contravvenzioni regolamentata a livello federale non lo preveda, l'Ufficio giuridico garantisce abbondantemente il diritto di essere sentito sia in fase di apertura di procedimento notificando all'interessato gli estremi del procedimento e un termine d'ordine per l'esercizio dell'accesso agli atti e la formulazione di eventuali osservazioni, sia in fase di emissione della multa nella forma del decreto d'accusa con la possibilità di interporre opposizione al medesimo Ufficio che può procedere ad un riesame della fattispecie.

Con l'avvio del procedimento amministrativo, anche se successivo alla definitiva conclusione del procedimento contravvenzionale, l'interessato è sempre messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di essere sentito sia in merito ai fatti che al diritto. L'autorità amministrativa esamina liberamente le questioni di diritto, in particolare la qualifica della gravità dell'infrazione e può in determinate circostanze pure discostarsi dalle constatazioni di fatto ritenute in sede penale.

Si ritiene che i diritti procedurali del cittadino in questo ambito siano garantiti e adeguatamente comunicati.

L'assenza di un sistematico e mirato preavviso circa l'esistenza di un possibile eventuale procedimento amministrativo successivo al procedimento contravvenzionale (peraltro di difficile ed efficace attuazione) per le ragioni esposte, secondo il Governo non induce il conducente a non tutelare sufficientemente i propri diritti procedurali e costituzionali in quanto non pregiudizievole per il loro esercizio, peraltro di semplice accesso.

**2. Non ritiene quindi il Governo che sia il caso di promuovere una modifica dell'ordinamento procedurale, affinché venga affidata ad altra autorità l'incombenza di condurre il procedimento contravvenzionale?**

L'attribuzione del procedimento contravvenzionale in materia di circolazione stradale e di navigazione interna all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione da sempre rientra coerentemente in un'impostazione attuata in maniera generalizzata nell'organizzazione giurisdizionale cantonale che vede l'affidamento della competenza penale, limitatamente alle contravvenzioni, alle autorità amministrative.

Questa soluzione, che, a conferma del quadro giuridico preesistente, trova, come già indicato, il suo fondamento legale pure nel codice di diritto processuale penale federale entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha il pregio di attingere alle competenze specialistiche delle singole autorità amministrative e garantisce un'attuazione semplice e snella del procedimento contravvenzionale nonché perfettamente rispettosa delle vigenti disposizioni procedurali formali e materiali.

La creazione di un tribunale delle contravvenzioni cantonale accorpante tutti i procedimenti oggi affidati alle singole autorità amministrative è stata esclusa nell'ambito dello studio operato in seno al progetto di riorganizzazione giudiziaria denominata "Giustizia 2018", in quanto nonostante costi d'investimento importanti non avrebbe permesso di ottenere particolari benefici rispetto alla soluzione esistente, se non addirittura ne sarebbe derivata una graduale perdita di conoscenza specialistica delle singole materie e, conseguentemente, della qualità delle decisioni.

L'alternativa costituita dalla competenza generale e residua in materia penale del Ministero pubblico, a fronte del notorio carico processuale esistente, tantomeno potrebbe assurgere a plausibile ipotesi di soluzione.

Il Governo, per le ragioni suesposte, conferma la sua piena soddisfazione per la soluzione esistente e non ha alcuna intenzione di promuovere una modifica dell'ordinamento procedurale per affidare ad altra autorità l'incombenza di condurre il procedimento contravvenzionale.

Ciò, a maggior ragione se si considera che una modifica di tale portata non trova alcuna pertinenza con il motivo all'origine della presente interrogazione e, nondimeno, alcun giovamento a favore di una soluzione comunicativa così come postulata dall'interrogante. Infatti, come già avviene oggi per le casistiche di competenza di altre autorità penali (Ministero pubblico, Magistrato dei Minorenni, autorità di altri cantoni per le infrazioni di conducenti domiciliati nel nostro Cantone commesse sul loro territorio), che non danno alcuna comunicazione formale in merito all'esistenza di un possibile procedimento amministrativo susseguente, nulla cambierebbe per le procedure ad oggi attribuite all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e che sono limitate alle procedure contravvenzionali avviate nei confronti di adulti a seguito di infrazioni commesse sul territorio cantonale. Di queste, infine ma non da ultimo, è bene precisare che solo una minima parte concernono casistiche passibili, successivamente, di sanzioni amministrative.

**3. Non ritiene comunque il Governo necessario intervenire presso l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, affinché modifichi immediatamente il proprio modus operandi e renda attento in modo chiaro e comprensibile il conducente fin dall'avvio del procedimento contravvenzionale che vi è un doppio procedimento e che il pagamento della multa, oltre a costituire un riconoscimento dei fatti così come contestati, non preclude la possibilità della revoca della licenza?**

Richiamate le considerazioni sopra esposte, in particolare nella risposta alla domanda 1, il Governo non ritiene necessario intervenire presso l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione affinché modifichi il proprio modus operandi.

Ciò non significa che il Governo non concordi sull'importanza di una comunicazione sempre più chiara, comprensibile e trasparente nei confronti del cittadino, anzi.

Tuttavia l'introduzione, come proposta dall'interrogante, di un'avvertenza sulla possibile esistenza di un successivo procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre sin dall'avvio del procedimento contravvenzionale per ragioni di ordine organizzativo e processuale non è possibile e non sarebbe sensata in quanto risulterebbe non pertinente e/o eccessivamente generica nella stragrande maggioranza dei casi, generando più confusione e preoccupazione che una corretta e vera informazione.

A questo proposito, si precisa che l'Ufficio giuridico tratta annualmente ca. 60'000 procedimenti contravvenzionali, di cui solo una minima parte portano successivamente all'attivazione di un procedimento amministrativo. L'avvio della procedura contravvenzionale, nella stragrande maggioranza dei casi, è attuato dalla polizia, la quale non è abilitata a definire l'esistenza degli estremi di un possibile successivo procedimento amministrativo.

Inoltre, quandanche ipoteticamente attuabile, la modalità comunicativa suggerita dall'interrogante non sarebbe univoca nell'ambito del perseguimento delle infrazioni stradali e di navigazione poiché una moltitudine di procedimenti amministrativi sono conseguenti a procedure penali attribuite ad altre autorità giudiziarie o amministrative che, per funzionale incompetenza, non possono e quindi non forniscono informazioni sull'eventualità di una misura di revoca della licenza di condurre. A questo proposito si possono indicare:

- i procedimenti di fronte al Magistrato dei minorenni, il quale tratta per competenza esclusiva tutte le violazioni alle norme della circolazione stradale e della navigazione commesse da minorenni;
- i procedimenti di fronte alle Autorità giudiziarie ordinarie, competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della Legge sulla circolazione stradale e della Legge sulla navigazione interna;
- i procedimenti di fronte alle autorità giudiziarie o amministrative competenti di altri Cantoni per le violazioni commesse sul loro territorio da conducenti domiciliati nel nostro Cantone.

Ritenuta la separazione di merito, formale e organizzativa delle differenti procedure trattate dall'Ufficio giuridico, per cui non è ipotizzabile inserire comunicazioni inerenti la possibile evoluzione con procedimenti di altra natura, si può comunque senz'altro cogliere la preoccupazione dell'interrogante nell'ambito del progressivo e costante affinamento in atto della comunicazione e dell'interfacciamento con il cittadino.

RG n. 2302 del 8 maggio 2024

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)